SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1959

(31ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste » (197) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 460, 464, 466, 467
BOSCO 464, 465
BRACCESI, *relatore* 461
CENINI 466
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 464, 465, 466
FORTUNATI 464, 466
PARRI 464
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 466
RODA 465, 466
RUGGERI 463
TRABUCCHI 463, 464

« Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario » (469) (*D'iniziativa del senatore Salari*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 472, 473
BRACCESI, *relatore* 472
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 472, 473
TRABUCCHI 473

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (507) (*Di iniziativa dei deputati De Vita ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 467, 468, 470, 471
BOSCO, *relatore* 467, 468, 470
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 468, 471
TRABUCCHI 469, 470

« Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955,

modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198» (547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 473, 474
FORTUNATI 474
MICARA, *relatore* 473, 474
SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 474
TRABUCCHI 474

« Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali» (548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 458, 460
BERGAMASCO, *relatore* 458, 459
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 459
RODA 459, 460
TRABUCCHI 459
VALMARANA 459

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari» (550) (*D'iniziativa dei deputati Berloffa e Schiano, e Romeo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 471
MICARA, *relatore* 471
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 471

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Luisa Gallotti Balboni, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per il tesoro De Giovine, per il bilancio De Luca e per il commercio con l'estero Spagnolli.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali » (548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622, concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.

BERGAMASCO, *relatore.* Poco dopo la fine della guerra, nel 1949, fu approvata una legge che consentiva l'invio dei pacchi dono dall'estero all'Italia, inquantochè avessero scopi assistenziali, indirizzati da privati stranieri a cittadini italiani.

La legge 3 agosto 1949, n. 622, limita la esenzione dal pagamento dei diritti doganali sui pacchi dono del peso non superiore ai dieci chilogrammi e in ragione di un pacco al mese per ogni destinatario.

Ora, venute meno le condizioni che avevano reso necessario questo provvedimento, avviene che l'invio dei pacchi dono si presta a fenomeni di speculazione, inquantochè si tratta non più di generi di prima necessità, ma di caffè e prodotti dolciari che provengono quasi esclusivamente da paesi vicini, ed alle volte dagli stessi destinatari che, avendo occasione di passare frequentemente la frontiera, si spediscono i pacchi dall'estero in Italia.

Il disegno di legge che discutiamo, presentato dal Ministro delle finanze, già approvato dalla Camera dei deputati, abroga le agevolazioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 622, con effetto dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, per dar modo di esitare quei pacchi che alla data dell'entrata in vigore fossero eventualmente ancora in viaggio.

R O D A . Passiamo da un polo all'altro, senza una soluzione intermedia fra la legge del 1949, la quale esonerava per una volta al mese dal pagamento dei diritti doganali i cosiddetti pacchi dono (che poi si prestano al contrabbando perchè ognuno può importare caffè e generi alimentari per un quantitativo di ben 120 chili all'anno per ogni persona) e la totale abrogazione di detta legge contenuta nel disegno di legge in esame Bisognerebbe avere la possibilità di esonerare dal pagamento dei diritti doganali quelli che sono veramente pacchi dono, per una volta o due volte all'anno. Perchè dobbiamo far pagare la dogana ai pacchi dono reali, quelli che costituiscono una manifestazione di affetto da parte di familiari residenti oltre confine? Qui in sostanza si chiude di un colpo la saracinesca a una disposizione che effettivamente si prestava a degli arbitrî.

Io introdurrei un emendamento per cui il pacco dono, che veramente ha questo carattere, sia esonerato da questa tassa d'introduzione, che è anche di poche lire. Farei quindi una proposta di questo genere: esonerare dai dazi doganali d'introduzione i pacchi dono, una o due volte l'anno limitatamente a cinque chili per volta.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Il sistema diventerebbe complicato.

R O D A . La complicazione in che cosa consiste? Se mai la complicazione, dal punto di vista pratico, è attenuata, se prima si doveva riscontrare, tutti i mesi, se il destinatario tale, aveva ricevuto un pacco di dieci chili, eccetera eccetera.

V A L M A R A N A . Io mi permetterei di insistere perchè venisse approvata questa norma di legge. Bisognerebbe chiudere questa partita.

R O D A . Non mi pare giusto che si passi da un estremo all'altro.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una ragione che spinge all'abolizione dell'esenzione doganale per questi pacchi, dato che si prestano quasi esclusivamente ad abusi. Dai controlli fatti è risultato che i pacchi che vengono dall'estero portano ormai soltanto caffè e dolciumi. Si tratta di un commercio stabilito tra i commercianti della zona, perchè pacchi di altro genere non ne vengono più. Quindi è una frode che si vuol evitare.

R O D A . Volevo fare un rimarco molto semplice. Dal relatore è stato osservato che la limitazione portata da un emendamento, intesa ad abbassare il peso dei pacchi da dieci chili a cinque chili, e ad abbassare soprattutto il numero dei pacchi da una volta al mese a una o due volte l'anno, creerebbe delle complicazioni. Questo è in contrasto con le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, il quale dice che i pacchi dono veri e propri sono pochissimi. Se è così il controllo è estramamente facile.

È un'imposizione assurda, per mio conto, tassare un atto gentile che si concreta in un pacco dono che arriva una volta all'anno e soltanto per poche persone: introduciamo un emendamento per non danneggiare questi nostri compaesani all'estero che una volta all'anno o una volta tanto, si ricordano di avere dei parenti in Italia.

Presento quindi un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 622, è sostituito dal seguente:

" Il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato a due pacchi all'anno e per destinatario. Ciascun pacco non può superare il peso di cinque chilogrammi " ».

T R A B U C C H I . Io vorrei proprio raccomandare alla Commissione di votare il di-

segno di legge. Una volta tanto che siamo tutti d'accordo di ritornare alla normalità, perchè non lo vogliamo fare?

R O D A . Insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione. All'articolo unico è stato presentato dal senatore Roda il seguente emendamento:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 622, è sostituito dal seguente:

" Il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato a due pacchi all'anno e per destinatario. Ciascun pacco non può superare il peso di cinque chilogrammi "».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Roda.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Inclusione della Banca centrale di credito popolare " Centrobanca ", con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste » (197)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca inoltre il disegno di legge: « Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208 è integrato con il seguente nuovo inciso: « La Banca centrale di credito popolare " Centrobanca " è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378 e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095 e 24 febbraio 1953, n. 101 è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, e la Banca centrale di credito popolare " Centrobanca " potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208 dopo le parole: « la Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « e la Banca centrale di credito popolare " Centrobanca " ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208 dopo le parole: « dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Banca

centrale di credito popolare "Centrobanca" ».

B R A C C E S I , *relatore*. La Banca centrale di credito popolare, o « Centrobanca », che secondo l'articolo 3 del suo statuto ha lo scopo « di raccogliere il risparmio ed esercitare il credito a medio termine ivi compreso il credito agrario, in conformità delle vigenti disposizioni in materia », con decreto ministeriale del 5 marzo 1955 venne autorizzata a compiere nell'intero territorio nazionale operazioni di credito agrario di miglioramento. Infatti una apposita sezione di credito agrario opportunamente costituita con un fondo di dotazione di 400 milioni e che utilizza attraverso gli sportelli la rete delle banche popolari associate, ha capillarmente sviluppato un cospicuo lavoro accogliendo dal marzo 1956 fino al 15 marzo ultimo scorso, unicamente valendosi dei mezzi propri, ben 148 domande sulle 192 presentate per un importo di 512.550.000, applicando un tasso fino al 22 gennaio 1957 del 6,25 per cento e successivamente del 6,75 per cento al netto di ogni commissione, salvo l'1 per cento *una tantum* sull'importo del prestito accordato, a rimborso delle spese di istruttoria.

Queste condizioni, sostiene la banca, assai miti, sono state però necessariamente battute da altri istituti ammessi a godere delle particolari facilitazioni fiscali e del contributo statale nel pagamento degli interessi previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Quali sono tali facilitazioni? Per non errare leggo gli articoli 21 e 22 della legge surricordata:

Art. 21. — Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale, di cui all'articolo 9 del presente decreto, e quelli di rinnovazione del privilegio medesimo, le copie di essi e le note occorrenti per le formalità ipotecarie, saranno scritti su carta da bollo da lire 100. È dovuta la tassa fissa minima per la registrazione di tali atti, la quale potrà essere effettuata per elenco, ai sensi dell'articolo 74 della vigente legge del registro, e le formalità ipotecarie di iscrizione e rinnovazione saranno esenti da tassa ipotecaria, salvo gli emolumenti al conservatore delle ipoteche (ora dei registri immobiliari).

Gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario dagli istituti di credito agrario o dagli enti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario, godono delle stesse agevolazioni tributarie previste per i corrispondenti atti costitutivi del privilegio e delle ipoteche medesime.

Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario o previste dagli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed effettuate dagli istituti ed enti autorizzati all'esercizio della speciale forma di credito.

Qualora si faccia luogo alla stipulazione di due rogiti, il condizionato e il definitivo, e della quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipulazione.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'articolo 13, quelli indicati nell'articolo 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo, e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti sui depositi fiduciari che gli Istituti speciali indicati nello articolo 14 siano autorizzati a raccogliere in qualsiasi forma, nonchè sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che questo emetterà ai sensi dell'articolo 19; in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota

di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato; comunque esso provenga da patrimonio o riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

Art. 22. — È affidato agli istituti di cui all'articolo 14 il compito di concedere nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra ai sensi dei regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti e dalle banche già elencate, e dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, potrà essere, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, accordato un concorso nel pagamento degli interessi da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2,50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, a sensi dell'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Ora dovrei dire quali sono gli istituti ammessi a godere di tali facilitazioni, però non sono sicuro di essere particolarmente preciso. Ricordo sicuramente: Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Banca nazionale del lavoro, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio di Calabria, Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane; Sezione di credito agrario di miglioramento dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige; la sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie, la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Tutte queste banche ed istituti di credito sono previsti dalla legge 1928 e precisamente dagli articoli 13, 21 e 22. Evidentemente a questo punto si possono fare varie considerazioni: positive e negative per le richieste, Considerazioni a favore del disegno di legge al nostro esame, e quindi positive per l'accettazione delle richieste della « Centrobanca », si trovano anche nel parere emesso dalla 8ª Commissione agricoltura e foreste, parere che dice testualmente:

« Premesso che il parere della Commissione non deve riferirsi a giudizi di valore in ordine all'attrezzatura tecnico-finanziaria dell'Istituto bancario *de quo*, rientrando la predetta valutazione nella competenza della 5ª Commissione, la 8ª Commissione permanente esprime parere favorevole al disegno di legge del Ministero del tesoro.

Il provvedimento che estende alla Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, le particolari agevolazioni fiscali e del contributo statale negli interessi per le operazioni di credito agrario di miglioramento persegue, chiaramente, finalità economico-sociali d'interesse generale e specifico dell'agricoltura.

La democratizzazione della ricchezza bancaria, anche attraverso l'estensione ad un numero sempre maggiore di banche di credito popolare dei contributi statali nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario di miglioramento; la conseguenza politica d'incremento dei capitali oggi, in sempre maggior copia, ed a sempre più basso costo, necessari ed indispensabili per lo sviluppo tecnico-produttivo ed il rinnovamento sociale del mondo agricolo italiano, sono, infatti, finalità che non possono non riconoscere l'unanime favore dell'8ª Commissione ».

Questo parere compendia tutti i motivi favorevoli.

Pareri e motivi contrari: conviene ancora aumentare e disorganizzare la concessione del credito agrario di miglioramento immettendo altri istituti?

Una inquadratura precisa c'è nella concessione fatta agli istituti regionali che ho ricordato, i quali hanno compiti specifici. A questo fatto si deve anche aggiungere un'altra considerazione: la « Centrobanca » ha partecipato alla costituzione di istituti federali e attraverso altre banche, come ad esempio la Banca popolare di Novara, partecipa al fondo di dotazione dell'istituto federale: ora se farà direttamente le operazioni di credito agrario di miglioramento, evidentemente questo apporto di capitali non vi può più essere.

Ricordo inoltre che gli istituti di cui alla legge del 1928 e soltanto quegli istituti sono autorizzati a godere di quei benefici; per gli altri istituti non c'era altra soluzione che quella del provvedimento legislativo in esame.

Lascio pertanto alla Commissione di esprimere i criteri e di prendere le decisioni che riterrà più opportune ed adeguate. Io mi sento come coloro che son sospesi e quindi esprimerei un « ni », perchè le considerazioni sono valide tanto per le tesi favorevoli quanto per quelle negative.

Un'ultima considerazione: vi sono altre richieste in corso da parte di istituti che vogliono godere di queste facilitazioni. Evidentemente la porta è aperta e non so se converrà aspettare tutto il riordinamento che si vorrebbe dare alla concessione del credito agrario.

Vorrei infine rilevare che la forma del provvedimento legislativo è un po' troppo faragginosa; bisognerebbe trovare una formula più chiara.

R U G G E R I . Il provvedimento in esame mi sembra che non migliori in senso generale il credito agrario e mi sembra che nemmeno lo faciliti. Secondo me bisognerebbe piuttosto allargare il credito con stanziamenti maggiori in modo che l'operazione di miglioramento sia sufficiente a coprire tutte le richieste, di quelle, ben s'intende, giustificate e necessarie per il miglioramento dell'agricoltura. Mi sembra, infine, che nell'elenco delle banche ammesse al credito si noti una preponderanza di istituti settentrionali: lombardi, veneti, piemontesi. Penso, invece, che si dovrebbe tener conto anche delle altre regioni proporzionalmente.

Infine, l'idea del relatore Braccesi di procedere al riordinamento del servizio per il credito agrario di miglioramento — chè di solo servizio si tratta — mi pare che dovrebbe essere realizzata prima di approvare l'ammissione di altri istituti al beneficio del provvedimento legislativo in esame.

T R A B U C C H I . Bisogna tener presenti due circostanze: la prima riguarda la situazione generale del credito agrario; la seconda, la natura della « Centrobanca ». La situazione generale del credito agrario, come è vista da coloro che se ne interessano, è data da questo fatto: che mentre in alcune zone è facile l'arrivo dei mezzi, in altre zone della periferia le operazioni diventano difficilissime per la mancanza di una sufficiente ramificazione degli istituti bancari; non bisogna dimenticare l'eccessivo costo dell'esercizio del credito per gli istituti troppo piccoli. In relazione a queste circostanze c'è tutto un movimento, che fa capo al professor Giordano Dell'Amore, per creare un istituto di credito agrario che possa arrivare anche nelle zone meno favorite e far giungere gli aiuti dovunque. È proprio in riferimento a questo movimento che va vista la funzione della « Centrobanca », che sostanzialmente non è una banca, ma è, se si potesse dire, una banca di secondo grado, la banca cioè che raggruppa le banche popolari, le quali come si sa, sono notevolmente ramificate alla periferia, e sono tra loro associate da questa cosiddetta « Centrobanca » (il suo vero nome è « Banca centrale di credito popolare »).

Che cosa si vuole attuare attraverso questo provvedimento? Un maggiore decentramento del funzionamento ed un sistema di compensazione. Siccome nella « Centrobanca » sono entrate grosse e piccole banche, attraverso queste, e particolarmente le piccole, questo ente distribuisce i mezzi che le affluiscono dalle grandi. Dunque, in sostanza lo scopo che si vuol raggiungere con questo disegno di legge non è quello di favorire le banche popolari più grosse — le quali hanno già trovato il sistema di esercitare il credito agrario attraverso gli istituti federali delle banche — ma le piccole, che non hanno questa possibilità. L'estensione della concessione alla Banca centrale di credito popolare

vorrebbe portare ad un tentativo di compensazione sul piano nazionale fra le piccole banche popolari e le grosse banche popolari, utilizzando però la distribuzione periferica capillare di certe piccole banche popolari.

Mi pare che questo sia lo spirito della legge e penso che il ministro Rumor, che ha fatto domanda formale perchè fosse portato in discussione il disegno di legge in esame, proprio questo volesse: cercare di aiutare il credito agrario di miglioramento, per rimediare ai difetti che si sono notati nel sistema precedente. Naturalmente questo non vuol dire che si debbano chiudere le porte agli altri istituti (Istituto di San Paolo, Monte dei Paschi, ecc.) che hanno domandato di ottenere la concessione di esercitare il credito agrario con le facilitazioni ed agevolazioni connesse. Personalmente sono favorevole al provvedimento.

P A R R I . Perchè non si fa la stessa cosa con l'Italcassa?

T R A B U C C H I . Perchè ha i suoi istituti regionali.

P R E S I D E N T E . Osservo che il provvedimento è un po' macchinoso ed anche la forma adottata mi sembra strana. La Centrobanca è già autorizzata a fare operazioni di credito agrario con la legge 5 marzo 1955. Si legge infatti nella relazione, che accompagna il disegno di legge, che la Banca centrale di credito popolare, autorizzata con decreto ministeriale 5 marzo 1955 a compiere nell'intero territorio nazionale, operazioni di credito agrario di miglioramento, ha chiesto che tali operazioni siano ammesse a fruire delle particolari agevolazioni fiscali e del contributo statale nel pagamento degli interessi previsti negli articoli 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Mi sembra strano che siano occorsi 31 anni per chiarire quella legge, e mi sembra molto più semplice dire che la Banca centrale di credito popolare gode delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 21 e 22, senza riportare una modificazione completa della legge del 1928.

B O S C O . C'è una ragione, ed è una questione giuridica. La Centrobanca è stata autorizzata con un decreto ministeriale che alla luce degli avvenimenti si è dimostrato illegittimo; per ciò è necessaria una legge che estenda per legge il diritto ad esercitare le operazioni di credito agrario di miglioramento.

P R E S I D E N T E . Allora bisogna dire che questo decreto ministeriale scompare.

B O S C O . È inutile dirlo. Siccome a questo esercizio di credito agrario è ora connesso un privilegio fiscale, bisogna regolarizzare la posizione: prima concedere l'autorizzazione con legge e poi concedere l'esenzione fiscale.

P R E S I D E N T E . Apprendo solamente in questo momento che il decreto ministeriale del 5 marzo 1955 è illegittimo: non era mai stato detto.

B O S C O . È detto implicitamente nella legge.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, L'esercizio del credito agrario distinto e separato, senza cioè privilegio fiscale, risulterebbe una burletta. È vero che vi è già un numero notevole di istituti che esercitano il credito agrario, ma in alcune zone d'Italia questo esercizio è diventato un privilegio, perchè esteso ad alcuni istituti soltanto; e questo si traduce praticamente in un danno per gli agricoltori che intendono usufruirne. Più istituti ci sono e più probabilità vi sono per gli agricoltori di ottenere il credito agrario con facilitazioni di concorrenza.

Insisto perchè la Commissione voglia tranquillamente approvare un provvedimento che si dimostra assai utile alla vasta categoria degli agricoltori.

F O R T U N A T I . Mi riferisco alla giusta osservazione del Presidente: noi abbiamo una situazione giuridica che vale dall'emanazione del decreto ministeriale ad oggi ad un'altra situazione giuridica che da oggi si

proietterà nel futuro: non capisco perchè mai se il decreto ministeriale era illegittimo non siano illegittimi anche tutti gli atti compiuti dal 1955 ad oggi.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siccome il credito agrario doveva essere esercitato senza privilegi fiscali, il decreto ministeriale è rimasto inoperante.

R O D A . Vorrei portare un po' di chiarezza in questa confusione. Con un decreto del marzo 1955 è stata accordata la concessione di esercitare il credito agrario ad una altra banca in aggiunta a quel novero di banche che ci è stato elencato. Lamenta questa banca che quel decreto 5 marzo 1955 è rimasto inoperante, malgrado la capillarità degli sportelli. Allora si sono fatte le cose a metà: il decreto non è stato accompagnato dalle agevolazioni fiscali. Noi sappiamo che indipendentemente dalle agevolazioni e sgravi fiscali, esiste un concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi, che è del 2,50 per cento. Quindi lo Stato interviene con agevolazioni fiscali e per di più concede anche un concorso negli interessi: se questo intervento lo fa, lo fa certamente a ragion veduta; lo fa accordando a un certo numero limitato di istituti di credito, queste agevolazioni, e ciò per motivi ovvii, per motivi di controllo oppure di sicurezza o anche per motivi di obiettività politica — se si può toccare anche questo argomento — è chiaro che il denaro del contribuente deve essere speso indipendentemente da pressioni di carattere politico. Allora, ciò posto, ecco i miei dubbi: la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano ha creato una sezione autonoma per il credito agrario — come in genere hanno fatto tutte le altre Casse di risparmio — ed ha chiesto ed ottenuto con legge speciale, il beneficio di esercitare il credito agrario di miglioramento, accompagnato dalle agevolazioni fiscali.

Dunque la Cassa di risparmio, con sede in Milano, e la Centrobanca, che pure ha sede in Milano, hanno ottenuto le agevolazioni fiscali: ed allora mi domando, perchè vogliamo creare un doppione alla Cassa di risparmio, nella zona di sua influenza, dove cioè essa svolge con notevole successo, il credito agrario in Lombardia? Se c'è una banca che ha la possibilità di essere in contatto con l'agricoltore, questa è la Cassa di risparmio, e come si sa le Casse di risparmio sono dovunque ed hanno quindi influenza alla periferia. Ma le agevolazioni sono state concesse ad un determinato numero di istituti, in considerazione di certi motivi. Il problema del credito agrario è un problema senza dubbio importante, ma a me sembra che con il sistema instaurato anzichè risolverlo lo si complicherebbe, creando doppioni e ingenerando confusione.

B O S C O . Le obiezioni del senatore Roda si riferiscono soprattutto all'aumento del numero delle banche che per esercitare il credito agrario beneficiano delle agevolazioni fiscali. Noi eravamo in certo senso d'accordo che più si allarga lo strumento di rotazione, maggiore è il vantaggio per l'agricoltore. Si tratta di evitare, e il disegno di legge lo evita, che l'estensione possa interferire nelle banche che già esercitano il credito agrario: anzitutto, c'è il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il quale nella riunione del 3 ottobre 1957 si è preoccupato di questi riflessi organizzativi concorrenziali nei riguardi degli altri istituti; poi vi è un limite anche alle operazioni per il miglioramento così come è detto nel disegno di legge, e cioè che le banche indicate potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli organi di vigilanza e di controllo sulle aziende di credito.

Proprio tenendo presente lo spirito della legge che tende ad allargare la capillarità degli sportelli e quindi a favorire gli agricoltori, ritengo che possiamo approvare tranquillamente il disegno di legge al nostro esame.

R O D A . Ho letto su una relazione ufficiale che una delle accuse che vengono mosse all'elevato costo del danaro da parte delle banche è costituita alla eccessiva polverizzazione degli sportelli e mi sembra che il pro-

blema numero uno del disegno di legge sia proprio quello di aumentare gli istituti e quindi gli sportelli per l'esercizio del credito agrario di miglioramento.

P R E S I D E N T E . Penso che si debba mettere in chiaro — e che quindi debba risultare a verbale — che mediante questo provvedimento legislativo viene assorbito il decreto ministeriale del marzo 1955, rimasto inoperante.

C E N I N I . Per dichiarazione di voto: premettendo che voterò a favore, mi associo alla dichiarazione del Presidente perchè, pur ritenendo opportuno che sia esteso al massimo il credito agrario di miglioramento, venga chiarita la questione della illegittimità del decreto ministeriale che rende necessario il ricorso al disegno di legge in esame per concedere quello che già era stato concesso dal decreto citato.

F O R T U N A T I . Anch'io per dichiarazione di voto, vorrei che il potere esecutivo non commettesse ancora il grave errore di far precedere un atto di Governo ad un atto legislativo che venga a giustificare il suo provvedimento. Ritengo che non si debba verificare il caso che il potere esecutivo si presenti a quello legislativo ed amministrativo dicendo: ho fatto questo (provvedimento), però l'ho fatto a mezza via e poichè non va bene, è inoperante, non è efficace, allora facciamo una legge.

Questo è un modo che mi preoccupa, proprio per le stesse considerazioni esposte dal senatore Roda, e cioè il fatto che noi abbiamo trovato un organismo bancario che ha avuto l'avallo di un decreto ministeriale, suscita in me evidentemente delle perplessità in quanto io mi domando: perchè questo decreto non si è fatto per altri organismi e solo per questo? La verità è che si è voluto fare un passo per precostituire la soluzione legislativa, e allora da questo punto di vista debbo dichiarare che la procedura non mi piace affatto.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero fare una precisazione. La situazione è in questi termini: per poter esercitare il credito agrario senza le agevolazioni fiscali, basta il decreto ministeriale; se poi vi si aggiungono le speciali agevolazioni è necessaria una legge. Questo è l'unico motivo per il quale si è dovuto presentare il disegno di legge.

F O R T U N A T I . Ed allora perchè avete fatto un decreto che non valeva niente perchè inoperante?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto e preciso che tutti gli istituti possono esercitare il puro credito agrario senza particolari agevolazioni e per ottenere questa autorizzazione è sufficiente un decreto ministeriale. Per l'esercizio del credito agrario di miglioramento con l'annesso privilegio delle agevolazioni speciali, occorre invece una legge.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ritengo che l'attacco al potere esecutivo, con le solite idee, del senatore Fortunati, deve essere respinto perchè forse il senatore Fortunati ha interpretato male la parola « inoperante » che ha usato il senatore De Giovine. È stato inoperante solamente in questo senso: che i vantaggi che la « Centrobanca » si riprometteva da questo più che legittimo decreto interministeriale non sono stati conseguiti del tutto, permodochè la « Centrobanca » ha ritenuto di fare un'ulteriore richiesta, che è quella dei privilegi fiscali che possono essere dati solo per legge. Quindi non è che sia stato fatto un decreto interministeriale illegittimo: è un decreto interministeriale che ha dato risultati, ma non ha dato quei risultati, nel campo del credito agrario, che la « Centrobanca » si riprometteva.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il vantaggio non era per la « Centrobanca »: i vantaggi che derivano dalle speciali agevolazioni sono per gli agricoltori.

R O D A . Io chiedo scusa, ma è uno scrupolo che mi muove. La mia impressione è

che molti degli onorevoli colleghi, ad eccezione del senatore Fortunati che ha puntualizzato la situazione, non abbiano letto la relazione succinta del Governo, perchè in questo caso si sarebbero accorti che le obiezioni che hanno provocato la controreplica del Governo non avevano ragione di essere.

La relazione dice infatti: « La facoltà ad operare nel particolare settore creditizio già accordata alla Centrobanca non ha ottenuto gli effetti sperati perchè, nonostante la propaganda svolta per il tramite della vasta rete delle banche popolari partecipanti, la progettata opera di sviluppo è stata ostacolata dal fatto che gli agricoltori, clienti della Centrobanca e delle banche associate, non hanno potuto fruire delle ricordate agevolazioni ». Ma, egregi signori del Governo, credete che noi siamo così ingenui, da non sapere che quando è stato chiesto questo provvedimento per la « Centrobanca », la « Centrobanca » sapeva in partenza che era un provvedimento inutile se non fosse stato accompagnato da agevolazioni?

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Vita ed altri: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Vita ed altri: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede secondo le esigenze del suo funzionamento, alla gestione delle spese, di cui presenta il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti ».

B O S C O , *relatore*. Poichè in una precedente seduta ho svolto un'ampia relazione, ora passerò rapidamente a commentare l'articolo unico, che comprende due commi. Il primo stabilisce: « L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ». Come ho già detto nella relazione, questo comma è indispensabile, in quanto la legge precedente — articolo 20 — prevedeva lo stanziamento di 50 milioni per le spese del Comitato; tale legge fu adottata infatti nello scorcio dell'esercizio finanziario e quindi 50 milioni erano ritenuti sufficienti.

Il secondo comma stabilisce che « Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede secondo le esigenze del suo funzionamento, alla gestione delle spese, di cui presenta il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti ».

La volta scorsa fu osservato che mancava una norma dalla quale esplicitamente risultasse che il C.N.E.L. deve fare un suo bilancio annuale di previsione, il che, secondo me, è implicito nella dizione della legge, in

quanto è chiaro che la Corte dei conti non può fare esaminare un rendiconto se non in relazione a un bilancio di previsione dello stesso C.N.E.L. Ora non avrei nessuna difficoltà ad inserire nella mia relazione, laddove si dice: « Col secondo comma dell'articolo in esame si accorda al C.N.E.L. piena autonomia amministrativa sulla gestione delle spese, salvo prestazione del rendiconto a chiusura di ogni esercizio, da farsi direttamente alla Corte dei conti », le parole: « il che implica necessariamente l'esistenza di un bilancio annuale di previsione per la cui compilazione si propone un esplicito invito al C.N.E.L. nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge ». Quindi la Commissione se lo ritiene opportuno con questa precisazione, senza modificare la legge, la quale, quindi, entrerebbe in vigore perchè è già stata approvata dalla Camera dei deputati, potrebbe esprimere nello stesso tempo un voto che il C.N.E.L. compili il suo bilancio di previsione.

Il voto potrebbe essere così formulato: « La Commissione esprime il voto che in connessione con l'obbligo stabilito dalla legge di presentare il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro proceda per ciascun anno finanziario alla compilazione di un proprio bilancio di previsione distinto per capitoli, nei limiti degli stanziamenti globali fissati con legge ».

Questo sarebbe il voto; poi, naturalmente, per la formazione di ogni atto c'è lo Statuto del C.N.E.L. che prevede che si deve riunire il Consiglio, eccetera. Noi non possiamo entrare nella funzione degli organi interni del C.N.E.L.; è chiaro che si debbano sentire gli organi che lo Statuto prevede. Non possiamo modificare lo Statuto, altrimenti violiamo l'economia interna dell'organo.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si rimette alle decisioni del Senato perchè gli argomenti portati dalla relazione sono molto interessanti.

PRESIDENTE. La legge costitutiva è del 5 gennaio 1957; dopo un anno la si modifica abbastanza sostanzialmente. Prima erano iscritti nel bilancio 50 milioni in quanto si trattava di uno scorcio di esercizio; poi siamo arrivati a 250 milioni e adesso a 400 milioni.

BOSCO, *relatore.* E, secondo me, in modo irregolare perchè, come spiegato ampiamente nella relazione, non si poteva, nella legge di bilancio fissare le spese di funzionamento raggruppate in un unico capitolo; e questo contrasta con la legge che prevedeva invece la compilazione di una rubrica. Nel bilancio in corso — 1959-60 — si è tornati all'applicazione dell'articolo 20 della legge, cioè alla distinzione in capitoli, ma si è arrivati a 400 milioni. Quindi lo stanziamento di 400 milioni è già in atto: non facciamo alcuna innovazione.

PRESIDENTE. Noi non stiamo più facendo il controllo preventivo sulle spese che il C.N.E.L. deve affrontare: prima erano 50 milioni, sia pure per uno scorcio di esercizio, l'anno seguente furono elevati 250 milioni, adesso vanno a 400; domani ne chiederanno 500 e 600.

BOSCO, *relatore.* Ci vuole sempre la legge, è chiaro. Bisogna riportare lo stanziamento alla normalità e fissare per legge la spesa del C.N.E.L. È chiaro che una modifica di bilancio, sia pure di un centesimo, deve essere approvata per legge.

PRESIDENTE. Per qual motivo si fa questo cambiamento? Questo esula dalla legge di bilancio.

BOSCO, *relatore.* Per quanto riguarda gli stanziamenti c'è sempre la volontà del Parlamento che fissa l'ammontare. I sistemi di autonomia si distinguono attualmente in quelli che riguardano i supremi organi dello Stato e quelli che riguardano altri organi dello Stato. Per quanto riguarda i supremi organi dello Stato — Assemblea legislativa, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale — vi è un'autonomia piena e assoluta,

in quanto questi organi fanno la richiesta del loro fabbisogno e lo stanziamento assume un carattere puramente formale; viceversa, per gli altri organi, che pure sono costituzionali, ma che sono organi ausiliari di governo, come è appunto il caso del Consiglio dell'economia e del lavoro, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vi è un'autonomia in quanto l'ordinativo di spese già in atto è disposto direttamente dal presidente del rispettivo corpo nei limiti degli stanziamenti e quindi non passa per la delega che secondo la legge contabile dello Stato sarebbe fatta dal Ministro del tesoro o dal Sottosegretario da lui delegato. Quindi l'impegno di spesa lo fa direttamente il Presidente dell'organo. Senonchè, per tutti e tre gli organi consultivi vi è il riscontro degli ordinativi da parte della Ragioneria generale dello Stato. Questo riscontro mal si concilia con l'autonomia costituzionale e amministrativa che questi organi debbono avere, in quanto l'articolo 64 della legge di contabilità dice: « Ove per qualsiasi motivo d'irregolarità il Capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto a un atto di impegno di spesa o a un titolo di pagamento, ne riferisce direttamente al Ministro ». Quando il Ministro giudica che codesto atto di impegno o titolo di pagamento debba avere corso, dà ordine scritto al Capo della ragioneria, il quale lo deve eseguire. Quindi vi è una prima fase amministrativa che parte dalla Ragioneria centrale, poi l'eventuale ordine del Ministro, e poi si apre, infine, il giudizio davanti alla Corte sulla legittimità della spesa. Ora questa fase non è compatibile con l'ordinamento del C.N.E.L., perchè l'articolo 64 presuppone il sistema normale in base al quale le spese vengono impegnate dai ministri; e allora si spiega come, a un certo punto, il Ministro del tesoro possa interferire sulla valutazione di una spesa e giudicare se una spesa è legittima o meno. Questo non è possibile da parte del C.N.E.L., che ha un potere d'iniziativa legislativa propria, perchè deve fare studi e ricerche, e allora lo esecutivo non può, a un certo punto, interferire e dire: « Questa spesa non è legittima ».

Quindi effettivamente c'è una sostanziale validità nella richiesta del C.N.E.L. di avere il completamento di questa autonomia che la legge gli ha dato solo parzialmente cioè, conferendo al C.N.E.L. il potere, la competenza di fare impegni di spese senza passare per tramite del Ministero del tesoro. Ma questa autonomia resterebbe inoperante se prima vi fosse il riscontro da parte della Ragioneria dello Stato e poi del Ministero del tesoro.

Ecco perchè ho accennato a questa specie di legge stralcio per il C.N.E.L., perchè il caso è più urgente sia in quanto emenda la legge sostanziale che fissa il fondo globale di spesa, sia perchè il C.N.E.L. ha un ordinamento legislativo che non si può intaccare. Nella mia relazione ho ricordato anche che la legge istitutiva della Corte dei conti dava piena autonomia a questo istituto, per cui, ad un certo punto, l'economo presentava i conti delle spese e la Corte dei conti a sezione unite deliberava sull'approvazione, senza interferenze da parte della Ragioneria dello Stato. Viceversa, durante il fascismo questa autonomia fu soppressa, ed è stata restituita con la legge del 1948, ma solo in parte, per cui la Corte dei conti, che è giudice definitivo della regolarità di una spesa, è soggetta al controllo preventivo di un organo sulle cui deliberazioni essa stessa deve giudicare. È quindi il sistema che non va; e il Governo dovrà riesaminare la situazione sia della Corte dei conti che del Consiglio di Stato.

T R A B U C C H I . Devo dire che sono molto grato al relatore per la chiarezza con cui ha posto il problema, non solo nei riguardi dei Ministeri, ma anche degli altri organi che hanno funzioni che possono essere considerate analoghe, da un punto di vista compatibile, a quelle del C.N.E.L. Però rimane sempre il dubbio se possa considerarsi ortodosso stabilire uno stanziamento globale senza avere, nella sostanza, la certezza che vi sia modo di controllare come questo stanziamento viene speso e sopratutto se, eventualmente, il C.N.E.L. assume degli oneri superiori a quello che è lo stanziamento stesso. Perchè, quando il C.N.E.L. dicesse che ha la necessità, esempio, di fare delle indagini complicate, bisogna che lo stanziamen-

to entro il quale ha operato funzioni come limite anche alla sua capacità di indagine.

Pertanto, io domando: basta il nostro voto che il C.N.E.L. faccia un bilancio di previsione, o non è necessario che noi introduciamo questo voto sotto forma di emendamento nel disegno di legge? Io credo che si potrebbe, lasciando al C.N.E.L. la sua autonomia, stabilire che questi faccia un bilancio di previsione della spesa, entro lo stanziamento concesso, e lo comunichi al Parlamento, che deve approvarlo. A meno che — e questo è l'altro punto — non si voglia stabilire che lo stato di previsione è approvato dall'assemblea del C.N.E.L. e comunicato al Parlamento, e da questi approvato. in modo che vi sia una relazione tra quello che fa il C.N.E.L. e quello che fa il Parlamento, ma vi sia un impegno formale, non soltanto un voto, che si faccia uno stato di previsione delle spese, e che la spesa segua, per necessità, quello che è lo stanziamento stabilito dallo stato di previsione. Mi pare che solo con questo agganciamento si riconosca la legittimità di quello che ha giustamente detto il relatore; ma contemporaneamente si stabilisce una chiave per far sì che quello che noi oggi andiamo ad operare sia mantenuto nei limiti di quello che vogliamo che sia. Altrimenti ci sarà la possibilità di sentirci dire che, per necessità varie, il C.N.E.L. ha superato il proprio capitolo di spesa e noi dovremo fare dei successivi stanziamenti.

Non so cosa ne pensi il Ministero. Ma ripeto, io riterrei opportuno che esprimessimo il nostro voto sotto forma di emendamento all'articolo unico. E credo che rinviando il disegno di legge alla Camera, questa potrebbe approvarlo prima delle vacanze.

B O S C O , *relatore*. Ho già detto che anche io sarei stato perplesso su un voto, se questo voto non avesse una sua sostanziale base nella legge che andiamo ad approvare, perchè, come ho già ricordato, qui vi è l'obbligo del rendiconto.

Ora, nel voto che io ho formulato, ho detto che in connessione con l'obbligo cui è sottoposto il C.N.E.L. di presentare il rendiconto annuo, c'è la necessità assoluta che si faccia un bilancio preventivo, perchè non si può fare un rendiconto se non sulla base del bilancio. Per me la legge già implicitamente sostiene la necessità che il C.N.E.L. faccia il bilancio preventivo. Quindi, semmai, anzichè dire: fa voto, dobbiamo dire: si impegna. Ripeto, per me è obbligo legale, non è facoltà di fare o non fare il bilancio. Potremmo, dunque, dire che il C.N.E.L. è impegnato a compilare il bilancio.

P R E S I D E N T E . Potremmo dire: deve comunicare al Parlamento ...

B O S C O , *relatore*. Si può dire nel voto stesso che deve comunicare, altrimenti la legge assume il carattere di un controllo. Ad ogni modo, un chiarimento non è inopportuno.

T R A B U C C H I . Penso che potremmo, lasciando inalterato il primo comma, modificare il secondo nel modo che segue: « Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese. Dello stato di previsione della spesa è data comunicazione al Parlamento. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è presentato direttamente alla Corte dei conti ». Io penso che in questo modo non si tolga nulla alla sovranità di questo organo, mentre ritengo che un ordine del giorno impegni il Governo, ma non impegni un organo estraneo e semisovrano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico del disegno di legge è stato presentato, dal senatore Trabucchi, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionameno, all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese. Dello stato di previsione della spesa è data comunicazione a Parlamento. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio

è presentato direttamente alla Corte dei conti ».

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è d'accordo con l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trabucchi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Schiano e Romeo ed altri: « Proroga della esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Berloffa e Schiano e Romeo ed altri: « Proroga della esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1959, il termine di validità dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 1963.

M I C A R A , *relatore.* Alla data del 1° gennaio 1959 è venuta a scadere la esenzione dalla legge 15 marzo 1956, n. 165, per quanto riguarda la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari.

In conseguenza gli atti e gli scritti richiesti al lavoratore ai fini del godimento dei diritti previdenziali, sono soggetti all'imposta di bollo.

Nella passata legislatura il Parlamento, accogliendo le giuste istanze dei lavoratori, i quali già godevano dell'esenzione dalla imposta di bollo, approvò la legge 15 marzo 1956, n. 165, di cui si chiede oggi la proroga, con la quale, modificando l'articolo 47 del decreto presidenziale, venivano prorogate a tutto il 31 dicembre 1958, le disposizioni relative alle esenzioni previste dalle leggi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale.

Dagli atti parlamentari risulta che la Commissione finanza e tesoro della Camera giunse alla approvazione del testo della legge 15 marzo 1956, n. 165, in seguito all'impegno assunto dal rappresentante del Governo di presentare un disegno di legge che avrebbe sancito in modo definitivo l'esenzione dall'imposta di bollo della materia delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari.

Non essendo tale provvedimento tuttora intervenuto ed essendo scaduto il termine di efficacia della legge 15 marzo 1956, n. 165, si manifesta la necessità di richiedere un'ulteriore proroga del termine anzidetto, con la speranza che nel frattempo la nuova disciplina, che si vuole adottare nel settore delle esenzioni tributarie, provveda a ripristinare definitivamente i benefici fiscali concessi in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per tali ragioni chiedo all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per la finanza.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario » (469)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Salari: « Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000 per ciascun funzionario od agente.

È abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

B R A C C E S I , *relatore.* Il disegno di legge è molto semplice e, mi pare, anche opportuno.

Di fronte al dilagare del fenomeno della adulterazione dei prodotti agricoli, sono state recentemente aumentate le pene pecuniarie per manchevolezze che vengono riscontrate nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze agrarie, sopratutto per mancanza di dichiarazioni e indicazioni sul prodotto e perchè il prodotto, una volta esaminato, non corrisponde alle prescrizioni della legge.

Queste pene pecuniarie sono aumentate 100 volte rispetto alla legge originaria, rimanendo però inalterato il compenso che spetta, fin dalla prima applicazione del decreto 15 ottobre 1925, agli agenti scopritori. Sicchè, mentre il colpevole arriva a pagare un minimo di 50.000 lire, in caso di mancata dichiarazione o indicazione, e 275.000 lire se il prodotto non risponde alle prescrizioni, l'agente scopritore seguita ancora a percepire un premio di mille lire sull'importo della pena; cifra, questa, che è diventata irrisoria, dato appunto l'ammontare della pena stessa.

Il senatore Salari propone, con questo disegno di legge, di adeguare tale cifra, che era stata stabilita nel 50 per cento dell'importo della pena pecuniaria pagata in applicazione del suddetto decreto, al valore attuale della moneta e all'ammontare delle pene pecuniarie attualmente inflitte.

Pare a me dunque che il provvedimento sia giusto, non solo per ragioni di adeguamento, ma anche per l'opportunità di far fronte con ogni energia al pericoloso dilagare delle forme di evasione in questo campo. Il relatore ne raccomanda, pertanto, l'approvazione alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che, nella relazione che accompagna il disegno di legge, l'adeguamento viene considerato anche in relazione all'aumento fino a 50.000 lire concesso dal Ministero delle finanze ai suoi agenti per le contravvenzioni doganali, le quali però, non hanno niente a che fare con quelle sanitarie.

Pare a me eccessivo, pertanto, portare a 50 mila lire il premio per le contravvenzioni di cui all'articolo unico del disegno di legge.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato alle finanze.* Si tratta della metà della pena pecuniaria, come era previsto nella legge precedente.

B R A C C E S I , *relatore.* Ora si dice la metà, con un massimo, però, di mille lire.

T R A B U C C H I . Vorrei fare due osservazioni.

Innanzitutto, nell'articolo è detto: « La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000 per ciascun funzionario od agente ». Ora, di fronte a questa somma, non vorrei che si intendesse che se gli agenti sono più di uno a scoprire la stessa frode a ciascuno spetta 50.000 lire. Anche perchè, e questa è la seconda osservazione, bisogna ricordarsi che in questo momento c'è il problema del vino, con il controllo che anche questo prodotto comporta. Abbiamo agenti di origine governativa e paragovernativa, i quali sono mandati da una regione all'altra del Paese. Cerchiamo, dunque, di non aggravare, con la nostra deliberazione, la situazione.

Pertanto, io proporrei che si mettesse un punto dopo le parole: « lire 50.000 », eliminando le altre parole « per ciascun funzionario od agente ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore Trabucchi e con la sua proposta di emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico del disegno di legge è stato presentato, dal senatore Trabucchi, il seguente emendamento, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « per ciascun funzionario od agente », mettendo un punto dopo le parole « lire 50.000 ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Trabucchi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198 » (547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-1959, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il limite massimo della garanzia previsto dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per l'assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198, è fissato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.

M I C A R A , *relatore*. Dirò, molto brevemente, che, dato l'andamento delle esportazioni, si è palesato necessario l'aumento di 50 miliardi del limite massimo di garanzia di cui al disegno di legge, con lo scopo, naturalmente, d'incrementare le nostre esportazioni, accrescendo le possibilità dei nostri operatori economici del settore, nei confronti di quelli degli altri Paesi.

Peraltro, è stata già prospettata, per lo esercizio 1959-60, la necessità di carattere funzionale-operativo di questo adeguamento del blocco all'effettivo numero delle opera-

zioni. Si tratta di garanzie, che devono essere opportunamente adeguate al maggior volume del traffico. Pertanto, poichè il *plafond* di 100 miliardi per l'esercizio 1958-59 si era rilevato inadeguato al volume delle esportazioni, si era ritenuto di allargarlo a 150 miliardi.

T R A B U C C H I . Poichè si parla di esercizio 1958-59, possiamo fare voti che si provveda subito per il 1959-60.

M I C A R A , *relatore*. Nello stato di previsione del 1959-60, il *plafond* è stato votato.

S P A G N O L L I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Questo disegno di legge riguarda l'esercizio 1958-59, non il 1959-60, senonchè è stato approvato con ritardo dalla Camera dei deputati, e per questo arriva solo ora alla Commissione del Senato.

F O R T U N A T I . Giacchè provvediamo per il 1958-59, potremmo provvedere subito anche per il 1959-60.

S P A G N O L L I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Chiudiamo, per il momento, questa, che è la partita 1958-59.

T R A B U C C H I . E facciamo voti che sia messo a posto anche il 1959-60. Possiamo dire, in questa sede, che noi sentiamo la necessità di questo aumento. Gli stati esteri, e nel Mercato e fuori del Mercato, cercano in tutti i modi di facilitare, dal punto di vista del credito, i loro esportatori, compresi quelli di oltre cortina. Quindi io penso che l'opera che può esser fatta da parte nostra in questo senso, sia una opera veramente salutare, proprio in relazione alla situazione che si viene a creare con certi Stati, in cui la necessità di riscossione è legata a situazioni anche politiche e a particolari considerazioni di natura economica. E questa nostra opera serve anche a crearci particolari clientele.

Per queste considerazioni, non solo dichiaro di votare a favore del provvedimento, ma faccio voti, e credo che la Commissione sia d'accordo con me, perchè analoga misura venga presa quanto prima per l'esercizio 1959-60.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari